

ARTICOLO SPECIALE

PUBBLICO SEGRETO

**Lo psicologo, l'educatore professionale e il segreto:
tra contesto psico-educativo e giuridico-normativo**

PUBLIC SECRET

**Psychologist, Professional Educator and Public Secret:
between psychoeducational, deontological and legal context**

¹PAOLO MENGANI, ²STEFANO GIULIODORO

¹ASUR Marche Area Vasta 2, psicologo psicoterapeuta, Consultorio Familiare di Ancona;

²ASUR Marche Area Vasta 2, educatore professionale, coordinatore Centro Studi e Documentazione di Ancona

Riassunto

Nella complessità della società odierna l'attività dello psicologo e dell'educatore professionale è sempre meno ristretta nei confini della stanza di lavoro e sempre più vincolata al più ampio contesto socio-culturale e giuridico normativo. In molti casi questi elementi costituiscono aspetti fondanti dell'intervento, specie qualora l'utente venga preso in carico all'interno di un servizio pubblico e nel contesto di un intervento dell'autorità giudiziaria.

In queste situazioni, il costante sforzo per integrare gli aspetti educativi e clinici con quelli normativi, lungi dall'essere un obbligo meramente formale, rappresenta di per sé un intervento che produce cambiamento.

L'articolo affronta il complesso intreccio tra aspetti psico-educativi, deontologico-etici e giuridico-normativi secondo la prospettiva del segreto, scelta perché rappresenta un aspetto del lavoro dello psicologo e dell'educatore professionale tanto importante quanto poco dibattuto, si potrebbe dire tenuto segreto.

La trattazione non si propone di fornire soluzioni ad una tematica così complessa, ma di chiarire per quanto possibile una cornice molto complessa e non sempre coerente nella pratica, ovvero di indicare i dubbi e gli spunti di riflessione che è necessario porsi durante la gestione dei casi.

Parole chiave: psicologo, educatore professionale, segreto, codice deontologico, terapia, diritto

Abstract

Psychologist, Professional Educator and Public Secret: between psychoeducational, deontological and legal context

In the current complex society, Psychologist and Professional Educator work less in their room and more in a social, cultural and legal context. These elements are basic characteristics of their activity, especially when the patient acts within a public health service or within a legal authority intervention.

In that situation, the constant effort to integrate clinical and legal issues represents, in and of itself, a therapeutic intervention, well away from a formal duty.

This consideration deals with the complex twist between psychoeducational, deontological and legal aspects according to the perspective of the secret, representing an important but little discussed aspect of Psychologist and Professional Educator job.

The secret will deal deontology and legal point of view, in order to clarify a complex and rarely coherent framework in clinical practice where the two experts work.

This paper provides not to give solutions to a so complex issue, but to indicate doubts and insights that have to be faced in the cases management.

Key words: psychologist, professional educator, secret, deontology, therapy, law

Prendendo in considerazione il segreto ci si accorge di aver a che fare con un singolare oggetto. In realtà il segreto, come suggerisce l'etimologia, non è propriamente un oggetto, ma esprime una azione. Secretum, in latino è il participio perfetto del verbo secerno, separo, metto da parte. Come oggetto quindi è soltanto un involucro che deve necessariamente avere un contenuto per assumere un significato. Viceversa quello che è importante è l'azione del celare, tenere separato, mettere da parte. L'aspetto formale del segretare è quindi l'elemento dinamico sul piano intrapsichico e su quello relazionale. Gli effetti intrapsichici e relazionali del segretare hanno sempre delle implicazioni riguardanti l'identità dell'individuo, della famiglia o del gruppo.

Claudio Tata (2006)

Il punto di vista giuridico

Ippocrate, XXV secoli fa, aveva intuito che il punto di forza del rapporto medico-paziente era la riservatezza la capacità di mantenere la segretezza delle informazioni ricevute.

La riservatezza dei dati raccolti non deve essere inquadrata solo come elemento formale, dato che contempla la capacità del professionista di integrare il segreto professionale con la sua conoscenza, il codice deontologico e le leggi.

Il professionista è un collettore di informazioni e di raccolta di dati sensibili che ha conosciuto nell'esercizio della professione e che comprendono, tra l'altro, tutto ciò che ha veduto, inteso o semplicemente intuito; pertanto egli è soggetto a grande responsabilità nella gestione dei medesimi.

Il primo riferimento che lo psicologo e l'educatore professionale sono tenuti a considerare, specie se opera all'interno di un servizio pubblico, è l'assetto normativo entro cui si svolge il suo lavoro rispetto alla gestione del segreto, che costituisce un quadro in cui a volte risulta difficile muoversi in maniera chiara e coerente⁽¹⁾.

Innanzitutto occorre tenere presente il Codice di Procedura Penale e il Codice Penale. Quest'ultimo all'art. 622 chiarisce che *"chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito se dal fatto può derivare nocumento"*.

Altri riferimenti però specificano quando occorra derogare a questo principio di riservatezza, ad iniziare dall'art. 331 del c.p.p. secondo cui *"i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto [...] senza ritardo"*.

Il mancato adempimento di tali indicazioni viene contemplato dai seguenti articoli del c.p., i quali puniscono:

"Il pubblico ufficiale [l'incaricato di un pubblico servizio] il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni" (artt. 361 e 362);

"chiunque avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, ometta o ritardi di riferirne [...] Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale" (art. 365).

Quest'ultimo articolo ("omissione di referto") rimanda al 384 del c.p. relativo ai "casi di non punibilità", il quale a sua volta cita gli artt. 371 bis, 372 e 373 ("false informazioni", "falso giuramento", "falsa perizia"), che a loro volta richiamano agli art. 200 e 201 del c.p.p. sul "segreto professionale" e sul "segreto d'ufficio" (citiamo solo questi ultimi per non appesantire la trattazione):

"non possono essere obbligati e deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: [...] i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria. [...] Salvo i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragione del loro ufficio che devono rimanere segreti".

L'art. 334 del codice di procedura penale specifica invece cosa si intenda per referto, citato nel 365 del c.p., dunque a cosa debba indicare nella propria segnalazione all'Autorità giudiziaria lo psicologo:

"chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o

a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria [...] Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla, nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare".

Quindi il combinato delle norme citate rappresenta, a livello teorico, una situazione abbastanza chiara: il segreto professionale va rispettato a meno che non vi siano determinati presupposti che necessitino una deroga ad esso. Nella pratica clinica invece è spesso difficile stabilire se effettivamente ricorrano le circostanze per venire meno all'obbligo di riservatezza o se, viceversa, segnalare determinati fatti appresi nell'esercizio della propria professione costituisca un illecito (comunque l'art. 622 c.p. considera punibile tale comportamento solo se può derivarne un danno per il paziente)⁽⁷⁾.

La situazione può essere più spinosa per il libero-professionista che, consapevole che i contenuti dei pazienti assumono rilevanza solo all'interno dei vari elementi del setting (ivi inclusa la certezza che lo psicologo/educatore non divulgherà ad altri quanto riferitogli in colloquio), più frequentemente di quanto non accada al "pubblico ufficiale" tende a seguire prioritariamente le regole ordinistiche per tutelare l'assistito e non compromettere l'alleanza; in condizioni più gravi o comunque più chiare dal punto di vista giuridico, opta invece necessariamente per la segnalazione all'autorità competente.

Ad esempio la segnalazione è d'obbligo, da ogni punto di vista, nel caso un paziente riveli che un suo familiare maltratta abitualmente i figli; mentre il discorso potrebbe essere più complesso se tale condotta fosse stata attuata una sola volta in passato e la persona mostrasse una reale motivazione al cambiamento, per cui non dovrebbe configurarsi il maltrattamento in famiglia né le lesioni superiori ai 20 gg. di prognosi (reati perseguibili d'ufficio e quindi da segnalare); la questione è ancora più difficile qualora, ad esempio, un paziente riferisca al professionista di abusare dei figli, in quanto l'art. 365 c.p. impedisce di segnalare per non esporlo a procedimento penale, mentre la necessità di tutelare un minore e la coscienza richiederebbero di svelare il segreto e le dinamiche che lo sottendono.

Privacy e trasparenza

Altra normativa fondamentale che ha modificato notevolmente l'approccio giuridico, cul-

turale e clinico alla questione del segreto è la cosiddetta "legge sulla privacy" o "Codice in materia di protezione dei dati personali", la n. 196 del 2003 e successive modifiche. In essa si sottolinea l'esistenza di una dimensione totalmente personale (segreta, dunque, nel senso più costruttivo del termine) (Ottonello, 2015), che deve essere fatta oggetto di discussione solo qualora "*indispensabile per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di diversa natura [...] nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato*" (artt. 22 e 1).

La legge indica anche quali sono i cosiddetti "dati sensibili", cioè le informazioni da trattare con particolare attenzione: "(art. 4) *i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*"⁽⁵⁾.

Codici deontologici

Psicologi

La complessità del quadro aumenta anche in considerazione della necessità, da parte del clinico, di tenere conto delle indicazioni fornite dal "codice deontologico degli psicologi italiani" (Ordine Nazionale Psicologi, 2015), che in alcune specifiche circostanze possono apparire in contraddizione con le indicazioni normative.

L'art. 11 del Codice, coerente con il 622 del c.p. recita:

"Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti".

Dunque l'art. 13 indica che "*nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi*".

Invece l'art. 12 esplicita che *“lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.”* (si apre il dubbio su cosa si intenda per “valido e dimostrabile consenso” e chi debba esprimerlo nel caso in cui il paziente sia minorenne; inoltre, in caso di incoerenza tra codice deontologico e legislativo, su come si deve comportare il clinico).

Infine citiamo l'art. 4 del codice deontologico, secondo cui *“nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità”*⁽⁴⁾.

Educatori Professionali

Allo stato attuale delle cose, gli educatori professionali sono sprovvisti di un proprio Albo e pertanto, come categoria, non risulta una professione rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 622 c.p. Solo nel caso che dovessero ricoprire la qualifica d'incaricato di pubblico servizio si applicherebbero le disposizioni concernenti il dovere di mantenimento del segreto d'ufficio e le previste sanzioni in caso di violazione di tale obbligo. L'Associazione Nazionale Educatori Professionali ha comunque approvato un proprio Codice Deontologico (Crisafulli et al., 2010) dove, *“nell'ambito della sua azione educativa e nell'esercizio della propria funzione”, all'art. 1 si dispone che il professionista: “deve rispettare la personalità e la dignità dei propri utenti e del loro ambiente di vita, evitando qualsiasi forma di discriminazione che si riferisca all'appartenenza etica, al sesso, all'età, alla religione, allo stato civile, giuridico, alle idee politiche, ad una qualsiasi infermità o malattia e in generale alle condizioni personali e sociali”*⁽⁴⁾;

mentre all'art. 6 si indica che:

“l'educatore professionale è tenuto al segreto professionale su tutto ciò che gli è confidato o di cui può venire a conoscenza in ragione della sua professione e del carattere fiduciario della

relazione instaurata con l'utente, salvo le giuste cause di rivelazione previste dalla legge e salvo il caso di rischio di grave pregiudizio all'utente, in particolare quando si tratti di minori o di incapaci, nel rispetto comunque delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali;

l'educatore deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale e deve pretenderne l'osservanza anche da parte dei soggetti con i quali collabora;

l'obbligo di mantenere il segreto professionale permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con l'ente di appartenenza o comunque al termine dell'espletamento di una singola prestazione professionale e in ogni altro caso di cessazione del rapporto con l'utente”.

Per quanto riguarda l'obbligo di denuncia, il Codice Deontologico prevede che l'educatore *“ha l'obbligo di denunciare nelle sedi opportune tutti quei fatti che mettono in grave pericolo la dignità o l'integrità dei membri di una famiglia in cui sta svolgendo l'intervento educativo”, invitandolo a “delegare ad altre persone competenti o servizi le problematiche familiari quando queste superano le proprie competenze o interferiscono significativamente nel suo lavoro”.*

Questo è dovuto anche al fatto che spesso è difficile valutare quali siano i reati procedibili d'ufficio, perché tale competenza non rientra nella sua formazione ed in molti casi il buon senso non aiuta. Difatti, ad esempio, potrebbe essere considerato imputabile per un reato perseguibile d'ufficio un ragazzo che danneggia un cartello stradale e, viceversa, non esserlo chi attui una condotta violenta che non implichi una prognosi superiore ai venti giorni.

Si rimarca che quanto sinora detto comporta quotidiane riflessioni per l'educatore professionale, ma egli non deve avere titubanze nei casi in cui mantenere segrete determinate informazioni possa comportare grave pericolo per la vita o per la salute anche di altre persone, secondo quanto stabilito dalla legge, anche da un punto di vista deontologico, etico, umano (Scarpa, 2012).

Si potrebbe discutere sui tempi di tale segnalazione, affinché l'educatore possa approfondire i dati da segnalare, ma si invita lo stesso ad affrontare la problematica rilevata quanto prima con i colleghi del servizio dove opera. Ovviamente trova forza ed è auspicabile la deroga alla riservatezza se ciò consente un effettivo miglioramento dell'intervento educativo.

Si noti la rispondenza del codice deontologico degli educatori professionale con quello degli psicologi e con la “legge sulla privacy”, a segnalare come le norme indicano la necessità di sal-

vaguardare e trattare con particolare delicatezza gli aspetti che rientrano nella sfera più intima della persona. Si osservi anche la coerenza della 196 con i codici penale e di procedura penale e con gli stessi codici deontologici, relativamente alla necessità di selezionare le informazioni che è utile o necessario segnalare da quelle che invece non devono essere indicate per il rispetto della riservatezza della persona.

Nella pratica - il caso dei minori

Dunque appare chiaro come la trattazione del segreto dal punto di vista giuridico si interfaccia con la sua discussione dal punto di vista deontologico e clinico/educativo, sia per le inevitabili sovrapposizioni formali, sia e soprattutto perché in entrambi i casi si evidenzia la necessità di proteggere gli aspetti privati dell'individuo (soprattutto di chi decide di affidarli ad uno sconosciuto, riconosciuto degno di fiducia in ragione della sua professionalità) e allo stesso tempo di salvaguardare la collettività da reati ritenuti così significativi da essere perseguiti indipendentemente dalla querela della parte offesa.

Per un professionista è difficile valutare le circostanze in cui può o deve non può o non deve derogare al principio di riservatezza, per adempiere ad obblighi legali finalizzati a tutelare la società o una specifica persona che vive una condizione di rischio, specie qualora si tratti di un minorenne.

In questo complesso quadro, la Procura e il Tribunale per i Minorenni delle Marche hanno emanato una pubblicazione (Procura e Tribunale per i Minorenni delle Marche, 2008) riassuntiva in cui, tra le altre cose, sono indicate le situazioni di pregiudizio *“relative a minori”* che gli operatori potrebbero doversi trovare nell'obbligo di denunciare:

“situazioni di abbandono (materiale, morale, educativo, assistenziale)”;

“situazioni di grave pregiudizio attuale o pericolo di serio pregiudizio”;

“minori affidati di fatto a parenti o a terzi o comunque non direttamente assistiti dai genitori”;

“minori recanti segni di violenza”;

“minori bisognosi di cure mediche non consentite dai genitori”.

Però non è sempre facile stabilire cosa si intenda esattamente o, più esattamente, quali siano i confini che discriminano alcune condizioni di rischio, come ad esempio:

- a. l'abbandono morale;
- b. l'attribuzione di segni riscontrati sulle

braccia di un bambino al comportamento maltrattante del genitore, oppure all'esubanza del fratellino, o ad una caduta accidentale;

- c. la valutazione della natura di determinati comportamenti di un genitore per discriminare se costituiscano maltrattamento, oppure atteggiamenti educativi eccessivi (magari configurabili come *“abuso di mezzi di correzione”*, reato non perseguibile d'ufficio).

Un professionista ovviamente non può e non deve valutare a quale fattispecie giuridica appartenga un determinato comportamento; dovrebbe limitarsi a segnalare e circostanziare l'accaduto, lasciando la valutazione del merito all'autorità giudiziaria⁽⁶⁾.

D'altra parte è chiaro che l'operatore non può trovarsi nella condizione di costante allerta durante il colloquio per captare situazioni che potrebbe essere obbligato a segnalare, né i pazienti possono percepire che i contenuti che portano siano costantemente sottoposti al capestro della possibile segnalazione. In alcune circostanze è necessario che il professionista, che si trova nella necessità di derogare al principio di riservatezza per segnalare una determinata situazione, non intraprenda o non continui il percorso con l'assistito, magari occupandosi del passaggio del caso ad altri colleghi, perché potrebbe venir meno il rapporto di fiducia che le normative sul segreto professionale intendono preservare, ritenendolo a ragione uno dei fondamenti stessi della relazione di aiuto.

Una situazione più semplice dal punto di vista giuridico, ma complessa professionalmente, si ha quando la presa in carico dell'utente avvenga in un contesto che di per sé implica una deroga alla riservatezza: ad esempio un nucleo familiare che effettua un percorso con uno psicologo e/o un educatore di un consultorio familiare o di un servizio sociale pubblici su mandato del Tribunale per i minorenni (spesso le due figure, insieme a quella dell'assistente sociale, si trovano ad intervenire insieme, si auspica in sinergia attraverso un efficace lavoro di rete) viene messo a conoscenza da subito che i contenuti dei colloqui potranno essere oggetto di relazione all'Autorità giudiziaria e anche ad altri servizi eventualmente interessati al caso. In questi casi la difficoltà consiste nel fare in modo che gli obblighi giuridici non inficino il compito di aiuto.

È evidente come l'obbligo di segnalazione possa rappresentare di per sé un paradosso, in quanto viene reso pubblico ciò che dovrebbe es-

sere mantenuto segreto, contrastando dunque con la regola della riservatezza che fonda ogni percorso psicoterapeutico⁽²⁾.

Dal punto di vista prettamente clinico, spesso lo psicologo riesce a “giocarsi” la questione all’interno della relazione con l’utente, cioè a condividere la necessità di svelare determinati fatti in modo che “l’altro” (in genere una persona che svolge una funzione normativa, come il genitore o il magistrato) possa prendere i necessari provvedimenti di tutela e di aiuto.

Ciò tipicamente accade quando il paziente è un minore che chiede allo psicologo di non rivelare determinate parti di sé o comportamenti; ad esempio nei casi di interruzione di gravidanza da parte di minorenni, che spesso giungono con la richiesta di non coinvolgere i genitori. Spesso l’approfondimento delle motivazioni e delle dinamiche che sottendono questa richiesta porta a condividere l’importanza di coinvolgere la famiglia e generalmente ne scaturisce un momento di cambiamento delle relazioni familiari. Se la minore però non desidera coinvolgere i genitori, la legge lo permette e l’equipe che segue la situazione è tenuta a far intervenire il Giudice tutelare in vece di padre e madre.

Riflettere con l’utente sulle motivazioni e sulle dinamiche su cui si basa un segreto richiederebbe allo psicologo di prendersi i giusti tempi, cosa che può fare la differenza tra svelamento che provoca rabbia, incomprensione e senso di ingiustizia e, viceversa, uno svelamento di cui si comprendono le ragioni e che dunque possa aprire la strada ad un percorso proficuo per l’assistito e per le altre persone coinvolte nella situazione.

Quindi è necessario riflettere sul “quando” della segnalazione, perché una maggiore disponibilità di tempo permette al professionista di cercare una condivisione, di approfondire i contenuti, infine di restituire all’Autorità competente un quadro complessivo che abbia maggiore valenza clinica.

A tale proposito la Procura ed il Tribunale per i Minorenni delle Marche, nella pubblicazione del 2008 sopra citata, parlano di un obbligo di “denunciare tempestivamente” ed operando una “valutazione del fatto in astratto, spettando solo all’Autorità Giudiziaria la qualificazione del reato e la valutazione della rilevanza penale in concreto”; rispetto alle “situazioni di abbandono” sottolinea come ci sia un “obbligo, sanzionato penalmente, di segnalare formalmente per iscritto con la massima tempestività”.

In realtà l’art. 334 c.p.p. parla di 48 ore per chi ha l’obbligo del referto, seppure richieda una serie elementi, utili al Magistrato per discri-

minare la situazione, che potrebbero richiedere tempo per essere raccolti e formalizzati.

Conclusioni

L’aspetto del segreto, quindi, va necessariamente tenuto in debita considerazione in ogni percorso di crescita e cambiamento con un professionista come lo psicologo e l’educatore. Nella maggioranza dei casi si risolve nella dinamica esistente tra l’utente richiedente il servizio e l’operatore; la persona deve essere serena nel parlare liberamente durante il colloquio ed anche nello svelare parti nascoste di sé; viceversa il professionista è tenuto a comunicare di sé solo le informazioni ed i vissuti che sceglie di condividere in ragione dell’interesse dell’assistito. In alcuni casi, specie all’interno di servizi pubblici, la situazione si fa più complessa e va vagliata di volta in volta⁽³⁾.

In altri casi ancora la persona è consapevole aprioristicamente che la dimensione del segreto risulta notevolmente limitata, in quanto il professionista è tenuto per mandato a riferire all’Autorità che gli ha richiesto l’intervento.

Altre questioni che rimangono aperte sulla questione del segreto e della sua gestione, da parte di professionisti che operano preferenzialmente in un contesto di rete:

lavorare nel sociosanitario comporta l’acquisizione di informazioni utili in un primo momento per l’avvio della relazione, ma non sempre il professionista è in grado di comprendere se devono essere trasmesse ai colleghi;

lavorare con colleghi volontari o tirocinanti o semplici frequentatori delle strutture che non hanno dimestichezza con le regole della riservatezza nei confronti degli assistiti.

In entrambi i casi il dibattito è aperto. Resta il fatto che uno dei compiti prioritari dei professionisti anziani è quello di accompagnare i giovani colleghi attraverso il percorso del segreto d’ufficio.

Insegnare loro che il segreto d’ufficio porta con sé la differenza esistente, si può dire, tra l’“amicizia professionale” e l’“amicizia ordinaria”, dove molti aspetti si applicano a entrambe, ma restano amicizie molto diverse tra loro.

Peraltro nell’attività lavorativa potrebbero crearsi le condizioni per intromissioni o ingerenze pericolose per la riuscita del progetto psicologico/educativo e per la privacy dello stesso; in casi limite, il professionista potrebbe essere soggetto a tentativi di pressioni o condizionamenti.

In tali situazioni si gioca la sua stessa credibilità e identità e dovrà difendere la propria figura

professionale ricordandosi che al centro di ogni intervento c'è sempre la persona (Geddes da Filicaia, 2013).

La portata dell'articolo, necessariamente, è riduttiva rispetto alla vastità ed alla complessità dell'argomento "segreto" ed alle sue implicazioni educative, psicologiche, deontologiche e giuridiche, ma è fondamentale aprire questo fronte di riflessione.

Meriterebbe una trattazione a parte, perlomeno, anche, il segreto come atto necessariamente relazionale, sociale e culturale, cioè che valichi i confini prioritariamente individuali da cui è stato affrontato (Malagoli Togliatti, 1991).

Ciò è vero sia nel caso in cui il soggetto che sceglie di mantenerlo sia un privato cittadino, sia qualora il ruolo di chi stabilisce di non condividere talune informazioni abbia una rilevanza sociale, sia in considerazione del fatto che stabilire l'inviolabilità di un spazio privato individuale e viceversa le singole circostanze in cui esso può e deve essere violato è un atto implicitamente

culturale e sociale, se non addirittura un presupposto per la convivenza civile e democratica.

Bibliografia

1. Crisafulli F. et al. (2010) Il "core competence" dell'educatore professionale, Edizioni Unicopli, Milano
2. Geddes Da Filicaia M. (2013) Cliente, paziente, persona: il senso delle parole in sanità, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma
3. Malagoli Togliatti M. (a cura di) (1991) Dall'individuo al sistema, Ed. Boringhieri, Torino
4. Ordine Nazionale Psicologi, Codice deontologico degli psicologi italiani, in www.psy.it/lo_psicologo/codice_deontologico.html (visitato il 16 gennaio 2015)
5. Ottonello L., Silenzi, bugie, trasgressioni, in www.geagea.com/45indi/45_12.htm (visitato il 16 gennaio 2015)
6. Procura e Tribunale per i Minorenni di Ancona (a cura di) (2008) La tutela giudiziaria dei minori, Ed. Centro Stampa Digitale dell'Assemblea Legislativa delle Marche, Ancona
7. Scarpa P. (a cura di) (2012) L'educatore Professionale: una guida per orientarsi nel mondo del lavoro e prepararsi ai concorsi pubblici, Maggioli Editore, Rimini

Corrispondenza e richiesta estratti:

Stefano Giuliodoro
Via B. Cellini n. 24
60019 Senigallia (AN)
giuliodoro@email.it